

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1978

Ristrutturazione, potenziamento ed ammodernamento del Corpo della guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — La montante necessità di combattere — su ogni fronte — il gravissimo problema delle evasioni fiscali nel loro più vario e complesso articolarsi, il preoccupante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, il saccheggio del patrimonio artistico nazionale, unitamente alla necessità di riordinare e potenziare il servizio di vigilanza costiera e sul demanio marittimo, ripropongono il problema di dotare lo Stato di una struttura organizzativa ed operativa più efficiente: tra questi, ci pare che il potenziamento, nei mezzi e nelle strutture, della Guardia di finanza rappresenti un fine prioritario e non più differibile, soprattutto tenendo conto che la abnegazione e lo spirito di sacrificio delle « Fiamme gialle » non possono andare oltre i risultati fino ad oggi raggiunti.

Penuria di personale, assenza di specializzazione per settori operativi pur necessitanti di una costante opera di aggiornamento professionale, strutture antiquate e precarie, mezzi e disponibilità ormai superati da decenni e certamente non più rispondenti alle obbiettive esigenze di tutela della Collettività, una criminalità fiscale sempre più

agguerrita e dotata di mezzi modernissimi e sofisticati: questo il quadro davvero sconcertante che si presenta all'osservatore che voglia appena approfondire l'argomento, forse per troppi anni ignorato e certamente non tenuto nella evidenza che le necessità imponevano.

Appare, pertanto, inderogabile che il Parlamento affronti e rapidamente risolva il problema dell'ammodernamento e della ristrutturazione del Corpo della guardia di finanza, prevedendo — in un piano decennale — l'aumento di almeno tredicimila uomini ed una radicale opera di riorganizzazione del Corpo per una spesa complessiva presunta di 1.000 miliardi.

A parte i risvolti occupazionali giovanili, un simile provvedimento avrà anche innegabili riflessi produttivi in tutti quei settori che saranno impegnati per la produzione di mezzi ed attrezzature (cantieri navali, officine, industrie dell'edilizia eccetera); a questo si aggiunga il fine principale che si vuole perseguire, costituito dalla volontà di combattere, ed impedire, il propagarsi della criminalità fiscale, la quale — di fatto — vanifica e frustra sul nascere ogni pur volen-

terosa azione governativa in materia finanziaria, e si avrà il quadro completo dei motivi ispiratori del presente disegno di legge, il quale non ha pretese esaustive sull'argomento ma mira principalmente a focalizzare un problema non più procrastinabile, nell'interesse esclusivo del nostro Paese.

Onorevoli senatori, con l'articolo 1 si è inteso soddisfare le sentite esigenze di tutela del patrimonio storico-artistico-archeologico nazionale e di vigilanza sulla utilizzazione legittima dei fondi pubblici erogati per finalità varie. A quest'ultimo riguardo va rilevato che frequentemente è stato posto l'accento in sede parlamentare, soprattutto in occasione dell'esame del bilancio di previsione della spesa dello Stato, sulla necessità di attuare efficaci controlli sulla spesa pubblica, auspicandosi l'istituzione di un'apposita « polizia contabile ».

Con l'articolo 2 si è voluto esaltare le funzioni proprie istituzionali della Guardia di finanza dirette a contrastare e reprimere le evasioni e le violazioni finanziarie ed affermare il principio della competenza giuridica e della specializzazione, evitando il frequente ricorso dell'autorità giudiziaria al personale del Corpo per accertamenti di polizia giudiziaria che possono essere eseguiti con eguale impegno e perizia dalle altre Forze di polizia.

Alla Guardia di finanza si è voluta riservare l'attività di ricerca sistematica e decisa degli evasori tributari.

In tale quadro e prospettiva, si sono, pertanto, limitate le richieste di intervento della Guardia di finanza in accertamenti di polizia giudiziaria che possono essere eseguiti solo se strettamente connessi ad accertamenti inerenti violazioni finanziarie in senso lato (tributarie e valutarie o politico-economiche).

Si è stabilito l'intervento del Procuratore generale nell'inoltro delle richieste di accertamenti non per vincolare l'autorità giudiziaria, ma perchè siano vagliate meglio e coordinate le varie esigenze in un quadro di interesse generale.

Parimenti si è inteso limitare le richieste di intervento nell'attività informativa in modo da privilegiare l'attività di polizia tri-

butaria, che deve essere sviluppata al massimo per condurre una efficace e decisa lotta all'evasione tributaria.

Con l'articolo 3 si sono volute parimenti esaltare le funzioni proprie istituzionali della Guardia di finanza, limitando le sue occasioni di intervento in servizi di ordine pubblico.

Con l'articolo 4 si intende affidare ad un unico organismo i compiti di polizia marittima e di vigilanza, assistenza e salvataggio a mare, per finalità di ordine pratico ed economico, eliminando duplicazioni di competenze e di interventi nonchè possibili dannosi antagonismi e interferenze. Ciò comporta di conseguenza anche una diminuzione di personale e di mezzi, evitando di frazionare gli stanziamenti di bilancio per lo stesso servizio fra più Forze armate.

La Guardia di finanza è l'organismo militare più appropriato per assumere le funzioni di « Guardia costiera » — che, peraltro, già in parte oggi assolve — in relazione alla sua struttura ordinativa navale ed aerea, alla sua antica tradizione marinara ed alla sua secolare esperienza del servizio militare sul mare, alla perizia marinaresca ed alla preparazione tecnico-professionale del suo personale e, soprattutto, alla già consistente attuale disponibilità di mezzi navali ed aerei rispetto ad altri organi militari.

L'articolo 5 è finalizzato allo scopo di consentire più ordine e maggiori garanzie di vigilanza e tutela in un settore così importante della vita culturale, storica, artistica ed economica della nazione.

Frequenti furti di opere d'arte e scavi clandestini stanno notevolmente depauperando il patrimonio storico-artistico-archeologico nazionale, con danni a volte irreparabili e ingenti.

Con l'istituzione dell'Ispettorato per il servizio di vigilanza patrimonio artistico si intende accentrare in un unico organismo centrale le competenze e l'attività in materia di tutela, di salvaguardia e di recupero delle opere di interesse storico, artistico ed archeologico e la sistematica lotta agli scavi clandestini ed ai furti delle stesse, alle esportazioni ed al traffico illecito.

L'articolo 6 — tenuto conto della realtà economico-aziendale, dello sviluppato tecnicismo e delle maggiori dimensioni delle gestioni d'impresa — prevede nella Guardia di finanza anche il ruolo degli ispettori, costituito da personale altamente qualificato e specializzato da destinare in via quasi esclusiva alla esecuzione dei controlli fiscali, finanziari e valutari.

L'accesso a tale ruolo è riservato ai giovani diplomati degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, con preferenza ai ragionieri, ed ai marescialli della Guardia di finanza aventi collaudata esperienza nel campo delle verifiche tributarie.

L'articolo 7 prevede una nuova e più moderna e funzionale organizzazione della Guardia di finanza, che punta all'efficienza operativa ed alla eliminazione di diaframmi inutili, costosi e frenanti nell'attività di servizio.

Si è inteso stabilire un ordinamento più agile e dinamico che consenta rapidità di decisioni e di interventi qualificati, esaltando l'iniziativa e limitando l'intervento e le interferenze degli organi non operativi nelle attività specifiche istituzionali, onde evitare condizionamenti, remore e paure ingiustificate negli operatori.

L'articolo 8 completa il quadro della nuova organizzazione, enunciando in via generale le esigenze organiche e le competenze dei maggiori Comandi del Corpo.

L'articolo 9 prevede la costituzione, accanto ai già esistenti Nuclei centrali di polizia tributaria e valutario, anche dei Nuclei centrali di polizia finanziaria, antidroga e di tutela del patrimonio nazionale, per soddisfare alle accennate improcrastinabili esigenze di controllo della spesa pubblica (in continuo aumento), di repressione del traffico di sostanze stupefacenti e di tutela dell'instimabile patrimonio storico-archeologico nazionale.

Si è voluto affidare ad un unico organismo centrale la tutela di importanti e vitali interessi della comunità, per rispondere meglio e con personale più qualificato e altamente specializzato alle istanze di una collettività civile in via di costante crescita sociale, culturale e partecipativa.

L'articolo 10 riguarda l'organizzazione territoriale della Guardia di finanza, prevedendo un'articolazione meno complessa dei Comandi regionali e provinciali, in modo da conferire più dinamismo e scioltezza all'attività operativa, evitando appesantimenti di sovrastrutture anacronistiche e superate e svincolando il rango del comando di grado, in modo da assicurare una struttura più agile ed aderente all'importanza economico-tributaria della circoscrizione.

I Comandi regionali sono organi di studio e di coordinamento dell'attività dei dipendenti comandi. La loro azione è limitata sotto il profilo operativo, competendo solo ai Comandi provinciali l'organizzazione e la direzione della difesa fiscale delle rispettive circoscrizioni.

I Comandi provinciali rappresentano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, gli organi primari direttivi nell'organizzazione della difesa tributaria, di cui sono responsabili unicamente nei riguardi del Comando generale, con il quale corrispondono direttamente, in via normale.

In sostanza, si è voluto creare un'organizzazione territoriale a livello provinciale quasi sul tipo delle questure, in modo da esaltare la funzionalità e l'efficienza operativa dei Comandi provinciali, limitando l'intervento dei Comandi regionali ai problemi amministrativi, addestrativi, di indirizzo e di studio, onde evitare eventuali dannose interferenze ed appesantimenti nell'azione concreta di servizio dei Comandi dipendenti.

L'attività operativa vera e propria è demandata ai Comandi distrettuali ed a quelli locali, che sono gli unici diretti responsabili della attuazione pratica della difesa fiscale nelle rispettive circoscrizioni.

L'articolo 11 riguarda l'ordinamento dei Nuclei di polizia tributaria.

L'articolo 12 stabilisce i Comandi di corpo ed a chi competono le funzioni di comandante di corpo, in alcuni Comandi di maggior livello.

L'articolo 13 intende regolamentare la futura costituzione dei Comandi regionali.

L'articolo 14 intende dare un assetto nuovo ai reparti minori della Guardia di finanza, stabilendone la ripartizione in relazione

allo stato civile dei militari da destinarvi, allo scopo di alleviare i disagi per la ricerca di alloggi in località di modesta o di nessuna ricettività abitativa, concentrando i militari celibi in reparti di una certa consistenza numerica.

Inoltre, in relazione alla realtà attuale — che richiede un maggiore tecnicismo alla Guardia di finanza e postula l'abbandono del concetto di caserma, nonché una maggiore coordinazione delle Forze di polizia — è prevista la possibilità di istituire, in sede di apprezzabile importanza sotto il profilo tributario, piccole unità del Corpo, per servizi di polizia tributaria o di carattere stanziale, e la loro aggregazione, ai fini del recapito e dell'ubicazione dell'ufficio, al reparto di altra forza di polizia esistente alla sede.

Ciò comporta la presenza della Guardia di finanza in località in cui sia necessaria la vigilanza assidua in alcune attività soggette a vincoli finanziari (esempio: fabbriche di generi soggette a imposte di fabbricazione) o in località di apprezzabile importanza economico-tributaria, ma non tale da richiedere la costituzione di apposito reparto, destinando solo quello occorrente ai fini operativi ed eliminando quello che avrebbe dovuto provvedere ai servizi generali di caserma.

L'articolo 15 riguarda l'organizzazione concernente l'attività della Guardia di finanza in compiti operativi diversi da quelli di polizia tributaria in senso stretto e cioè la vigilanza a mare e lungo il litorale, presso le dogane, i porti, gli aeroporti, negli spazi doganali e nelle zone di frontiera, per fini di polizia marittima, doganale e di repressione del contrabbando.

L'articolo 16 riguarda l'assegnazione alla Guardia di finanza di ufficiali e sottufficiali delle Forze armate.

L'articolo 17 intende provvedere alle improcrastinabili esigenze di specializzazione, e, in relazione alla complessa e multiforme attività della Guardia di finanza, prevede la ripartizione dei sottufficiali e dei militari di truppa nei contingenti di terra, di mare e dell'aria e la loro ulteriore suddivisione nei vari servizi.

L'articolo 18 riguarda l'estensione alla Guardia di finanza della legislazione vigente per le altre Forze armate, con le varianti rese necessarie dalle specifiche funzioni e qualifiche.

L'articolo 19, al fine di consentire il processo di democratizzazione della Guardia di finanza e la partecipazione pluralistica delle sue varie componenti alla vita ed al funzionamento del Corpo, sancisce la istituzione del Consiglio superiore della Guardia di finanza quale organo tecnico-consultivo centrale del Ministero delle finanze e del Comando generale e quale organo di rappresentanza generale del personale.

La richiesta del suo parere è obbligatoria nelle materie e nei casi indicati dalla legge; negli altri casi è facoltativa.

Gli articoli da 20 a 22 fissano le norme generali per il reclutamento degli ufficiali, degli ispettori e dei sottufficiali, rinviando ad apposito regolamento la disciplina concernente le modalità di bando e di svolgimento dei concorsi e dei corsi, nonché dei relativi programmi.

L'arruolamento dei finanzieri resta disciplinato dalle vigenti norme.

L'articolo 23 introduce anche per la Guardia di finanza il reclutamento dei finanzieri ausiliari, da impiegare in servizi non operativi o di Guardia costiera.

L'articolo 24 disciplina l'insegnamento presso gli istituti e le scuole della Guardia di finanza, stabilendo l'importante principio che gli ufficiali del Corpo siano distratti il meno possibile dai compiti istituzionali.

L'articolo 25 stabilisce l'equiparazione gerarchica e parametrica del personale del ruolo ispettori agli ufficiali.

Gli articoli 26 e 27 fissano le norme generali per l'avanzamento nei vari gradi di ufficiale e di ispettore.

L'articolo 28 fissa nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio dei militari del Corpo, tenendo conto delle funzioni da svolgere e della capacità fisica richiesta per i diversi compiti.

L'articolo 29 stabilisce i nuovi organici dei militari della Guardia di finanza, incrementandoli notevolmente in relazione alle ne-

cessità di condurre una decisa lotta alle violazioni ed alle evasioni tributarie.

Gli aumenti riguardano: 397 ufficiali, da attuarsi in 7 anni; 3.000 ispettori, da realizzarsi in 10 anni; 5.969 sottufficiali e 6.600 militari di truppa, da realizzarsi in 7 anni.

Il maggiore incremento dei sottufficiali e dei militari di truppa è giustificato anche dalle esigenze connesse all'assunzione delle funzioni di Guardia costiera.

Si è ritenuto necessario aumentare di 20 unità il numero degli ufficiali di complemento, elevando da 15 a 20 mesi la durata del servizio di prima nomina, allo scopo di assicurare una adeguata permanenza nel Corpo di detti ufficiali, date le complesse funzioni a cui sono chiamati.

Gli articoli 30, 31 e 32 sono intesi a soddisfare alle esigenze di realizzare in tempi brevi i disposti aumenti degli organici, delegando l'Amministrazione finanziaria all'emanazione delle relative norme di attuazione.

L'articolo 33 stabilisce l'abrogazione delle disposizioni in contrasto con quelle stabilite dalla legge in esame e prevede l'emanazione di un testo unico per il coordinamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento della Guardia di finanza nonché il reclutamento e l'avanzamento dei militari.

L'articolo 34 fissa l'onere e la relativa copertura.

L'articolo 35 stabilisce infine la data dell'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I**RISTRUTTURAZIONE
DELLA GUARDIA DI FINANZA****Art. 1.**

Oltre a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 159, la Guardia di finanza ha il compito di:

provvedere alla vigilanza a tutela del patrimonio storico-artistico-archeologico nazionale, prevenendo, accertando e denunciando le violazioni alle relative norme;

procedere, a richiesta degli organi giurisdizionali e amministrativi o d'iniziativa, all'esecuzione di controlli nei confronti di enti pubblici e privati per accertare e reprimere le violazioni delle norme amministrative e contabili che presiedono alla gestione della pubblica spesa.

A tal fine, il personale dei nuclei di polizia tributaria può effettuare accessi, verifiche, ispezioni e accertamenti nei confronti degli enti pubblici, particolarmente di quelli economici, degli enti privati e di chiunque abbia ricevuto erogazioni, fondi, contributi o sovvenzioni, a qualsiasi titolo, dallo Stato o da altro ente pubblico, per controllarne il regolare impiego secondo le finalità stabilite dalla legge di erogazione.

Art. 2.

Al fine di potenziare e sviluppare al massimo l'attività di prevenzione, di ricerca e di repressione delle evasioni e delle violazioni finanziarie, che costituisce compito primario ed inderogabile della Guardia di finanza, le richieste di accertamenti di polizia giudiziaria devono essere limitate ai casi in cui vi sia stretta connessione con accertamenti di natura finanziaria o valutaria e devono

essere inoltrate al Comando regionale per il tramite della Procura generale della Repubblica, che prima di trasmetterle valuterà la opportunità e la necessità dell'intervento della Guardia di finanza.

Le richieste di informazioni degli altri uffici devono parimenti essere limitate allo stretto indispensabile per il rilevamento di dati ed elementi di fatto ed essere inoltrate al Comando provinciale che, previa valutazione della loro importanza, necessità e priorità, provvede alla loro assegnazione, tenendo presenti le altre esigenze operative dei reparti dipendenti competenti per materia o per territorio.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di stato e del Consiglio superiore della Guardia di finanza, saranno stabilite le modalità di richiesta e di intervento della Guardia di finanza in accertamenti di polizia giudiziaria e nell'attività informativa.

Art. 3.

Di norma e salvo casi eccezionali, non è consentito adoperare per servizi di ordine pubblico i militari della Guardia di finanza. Gli allievi degli istituti d'istruzione e delle scuole della Guardia di finanza non possono essere impiegati in servizi di ordine pubblico durante il primo anno di corso.

Gli allievi finanziari non possono essere impiegati in servizi di ordine pubblico, se non siano trascorsi sei mesi dalla data dell'arruolamento.

Eventuali deroghe debbono essere adottate con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Guardia di finanza ha anche il compito, in via esclusiva, di Guardia costiera, assumendo, pertanto, anche i compiti di vigilanza marittima e sul demanio marittimo finora svolti dalle Capitanerie di

porto. A tal proposito tutte le attrezzature ed i mezzi attualmente utilizzati per tali fini dalle Capitanerie di porto passano alla Guardia di finanza, la quale ha anche il compito di provvedere alle operazioni di assistenza e salvataggio a mare, anche attivando — durante il periodo estivo — un congruo numero di pattuglie di salvamento da dislocare lungo gli arenili.

Art. 5.

Presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali è attivato un Ispettorato della Guardia di finanza per il servizio di vigilanza sul patrimonio artistico. Esso è alle dipendenze operative del Ministro titolare del predetto Dicastero.

Art. 6.

Il Corpo della guardia di finanza è costituito dal seguente personale militare:

- a) ufficiali;
- b) ispettori;
- c) sottufficiali;
- d) truppa.

Gli ufficiali sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici:

ufficiali generali:
generale di divisione;
generale di brigata;

ufficiali superiori:
colonnello;
tenente colonnello;
maggiore;

ufficiali inferiori:
capitano;
tenente.

Gli ispettori sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici:

ispettore superiore;
ispettore capo;
ispettore;
viceispettore;
sottoispettore.

I sottufficiali sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici:

- aiutante di battaglia;
- maresciallo maggiore;
- maresciallo capo;
- maresciallo ordinario;
- brigadiere;
- vicebrigadiere.

Il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali di ogni grado ed ai militari di truppa, soltanto per azioni meritorie compiute in guerra.

I militari di truppa sono così ordinati:

- appuntato di 1^a e 2^a classe;
- finanziere;
- allievo finanziere.

Art. 7.

Il Corpo della guardia di finanza è così ordinato:

Comando generale;

Comandi e reparti territoriali:

- Comandi regionali;
- Comandi provinciali;
- Comandi distrettuali;
- Comandi locali;
- Nuclei di polizia tributaria;
- Nuclei centrali di polizia finanziaria, valutaria, antidroga e tutela patrimonio artistico;

Comandi di settore navale, doganale, aeroportuale, di frontiera;

Scuole:

- Accademia;
- Scuola di polizia tributaria;
- Comando scuole;
- Scuola sottufficiali;
- Scuola nautica;
- Scuola alpina;
- Legione allievi;
- Centri di addestramento regionali;

Enti vari:

- Centri studio e biblioteche;
- Centri tecnici;

Centri logistici;
Officine;
Commissioni centrale, regionale e provinciale di disciplina.

Art. 8.

Il Comando generale della Guardia di finanza è costituito da 5 ispettorati, che presiedono al personale, ai servizi, all'addestramento ed alle varie attività del Corpo, nonché da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono preposti ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate in servizio permanente effettivo ai sensi del successivo articolo 9.

Agli ispettorati generali di divisione, ai reparti ed agli organi direttivi dei servizi sono preposti colonnelli; agli uffici, tenenti colonnelli.

Per soddisfare le esigenze addestrative di carattere militare e di regolamentazione delle manifestazioni militari e per il collegamento con gli stati maggiori del Ministero della difesa è assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente effettivo.

Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale un dirigente superiore, tre primi dirigenti e funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze.

Gli organici degli ufficiali e l'ordinamento interno del Comando generale, nonché le competenze degli ispettorati, dei reparti, degli organi direttivi dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio di stato e del Consiglio superiore della guardia di finanza.

Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa, la competenza degli uffici e degli altri organi del Comando generale sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio superiore della guardia di finanza.

Gli organici e le competenze dei Nuclei centrali e dei Nuclei regionali sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze su proposta del Comando generale, sentito il parere del Consiglio superiore della Guardia di finanza.

Art. 9.

Il Nucleo centrale di polizia tributaria, il Nucleo centrale di polizia finanziaria, il Nucleo centrale valutario, il Nucleo centrale antidroga ed il Nucleo centrale per la repressione delle frodi comunitarie dipendono direttamente dal Comando generale — Ispettorato per le operazioni.

Il Nucleo centrale per la tutela del patrimonio artistico-storico-archeologico dipende direttamente dall'Ispettorato di vigilanza sul patrimonio artistico.

Art. 10.

Ciascun Comando regionale è costituito dal comando, da un nucleo regionale di polizia tributaria, da un nucleo regionale di polizia finanziaria e valutaria, da un numero vario di comando provinciali, settori navali, sezioni aeree e unità minori.

Ciascun Comando provinciale è costituito dal comando, da una sezione situazione e informazioni, da un nucleo antidroga, da un numero vario di nuclei di polizia tributaria, di comandi distrettuali e di unità minori.

Ciascun Comando distrettuale è costituito dal comando e da un numero vario di comandi locali e unità minori: esso è attivato in ogni città sede di Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

I Comandi territoriali della Guardia di finanza hanno rango variabile in relazione all'importanza economico-tributaria ed alle esigenze della difesa fiscale nella circoscrizione in cui operano.

Sono preposti ai comandi regionali generali di brigata o colonnelli, ai comandi provinciali colonnelli o tenenti colonnelli, ai comando distrettuali maggiori o capitani, ai comandi locali capitani o tenenti o ispetto-

ri, alle unità minori sottufficiali della Guardia di finanza.

I comandi esecutivi minori non dipendono direttamente dal Comando provinciale.

I Comandi regionali coordinano, con azione di indirizzo e di studio, nell'ambito della regione, l'attività dei comandi provinciali e del Nucleo di polizia tributaria esistente alla sede.

Rientra nella competenza dei Comandi regionali lo studio dei fenomeni tributari, la risoluzione di quesiti, l'attività addestrativa e l'aggiornamento professionale, da effettuare attraverso i centri di addestramento e con la frequenza anche di corsi e seminari di studi organizzati da università ed enti pubblici.

I Comandi provinciali coordinano, nell'ambito della provincia, con azione direttiva, di indirizzo, di guida e di stimolo l'attività dei dipendenti reparti, assicurando l'unitarietà della difesa fiscale nella propria circoscrizione.

I Comandi distrettuali e quelli locali attuano l'unitarietà della difesa fiscale nella propria circoscrizione, di cui sono responsabili, secondo programmi di massima di intervento approvati dal Comando provinciale, ferme restando le iniziative che si riterrà opportuno intraprendere in relazione alla situazione economico-fiscale locale.

Essi mantengono i necessari contatti con gli altri organi finanziari e di polizia della circoscrizione.

I Comandi distrettuali ed i Comandi locali non possono essere attivati nello stesso comune.

Art. 11.

I Nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica-tributaria della circoscrizione in cui operano e del comando sovraordinato in cui hanno sede.

Il Nucleo centrale ed i Nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal Comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni e di unità minori.

Il Nucleo centrale di polizia tributaria è comandato da un generale di brigata della Guardia di finanza. Gli altri Nuclei centrali sono comandati da colonnelli.

I Nuclei regionali di polizia tributaria sono comandati da colonnelli o da tenenti colonnelli della Guardia di finanza.

I Nuclei provinciali di polizia tributaria sono comandati da tenenti colonnelli o da maggiori o da capitani, a seconda del rango del comando sovraordinato esistente alla sede.

Gli altri Nuclei di polizia tributaria sono comandati da capitani o da tenenti o da ispettori della Guardia di finanza.

Art. 12.

I Comandi regionali di livello minore, i Nuclei regionali di polizia tributaria di livello superiore, la Scuola sottufficiali, la Scuola nautica, la Scuola alpina, la Legione allievi sono comandi di Corpo.

Hanno le funzioni di comandanti di Corpo il sottocapo di stato maggiore del Comando generale, il comandante del quartier generale, i vice comandanti dell'Accademia, della Scuola di polizia tributaria, dei Comandi regionali di maggior livello e del Nucleo centrale di polizia tributaria.

Art. 13.

Ai Comandi di settore navale, doganale, aeroportuale e di frontiera sono preposti colonnelli e tenenti colonnelli.

Alle Stazioni navali ed alle Compagnie aeroportuali e di frontiera sono preposti maggiori e capitani.

Alle Stazioni aeree sono proposti colonnelli e tenenti colonnelli.

Presso tutti i reparti comandati da un ufficiale superiore (da maggiore in poi) è istituito il posto di comandante in seconda che — di norma — è coperto da un ufficiale inferiore (tenente o capitano).

Art. 14.

I minori comandi del Corpo della guardia di finanza sono distinti in reparti: per militari celibi, per militari ammogliati e misti.

Nelle località di minore importanza economico-tributaria, possono essere istituite piccole unità aggregate, ai fini dell'ubicazione dell'ufficio, al reparto di altre Forze di polizia esistente alla sede.

Art. 15.

Gli organici, le sedi, i compiti specifici ed i limiti territoriali dei comandi di settore doganale, aeroportuale e di frontiera saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio superiore della Guardia di finanza, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le sedi di comando di settore navale e di stazione navale sono quelle indicate nell'allegato n. 4 alla presente legge.

Art. 16.

Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo della guardia di finanza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica.

L'assegnazione degli ufficiali a tali incarichi è effettuata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa, sentito il parere del Consiglio superiore della Guardia di finanza.

Art. 17.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le aliquote di sottufficiali e di militari di truppa destinate ai servizi tributari veri e propri, agli altri servizi operativi, ai servizi tecnici, al servizio di Guardia costie-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ra e di mare ed alle varie categorie di specializzazione di ciascun servizio.

A tale riguardo, il personale sottufficiali e truppa della Guardia di finanza è così ripartito:

contingente di terra:

- servizi tributari;
- altri servizi operativi;
- servizi amministrativi;
- servizi tecnico-logistici;
- servizi generali;

contingente di mare:

- servizi di coperta;
- servizi di macchina;
- servizi amministrativi;
- servizi tecnico-logistici;

contingente dell'aria:

- servizi di volo;
- servizi tecnico-logistici;
- servizi amministrativi.

Art. 18.

Ai militari del Corpo della guardia di finanza si applicano le disposizioni legislative concernenti la disciplina militare, la legge penale militare, le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e sugli accertamenti medico-legali valevoli per l'Esercito — Arma dei carabinieri — che siano compatibili con il particolare stato e con le funzioni e qualifiche degli appartenenti al Corpo.

L'estensione, con le necessarie varianti, di cui al comma precedente è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su parere conforme di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e da 15 senatori e sentito il Consiglio superiore della Guardia di finanza.

Art. 19.

È istituito presso il Ministero delle finanze il Consiglio superiore della guardia di finanza.

Il Consiglio — organo di rappresentanza di tutte le componenti del Corpo — può essere richiesto di esprimere pareri su tutti i provvedimenti concernenti il Corpo della guardia di finanza. D'iniziativa formula pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari o di disposizioni interne circa la condizione, il trattamento e la tutela dei militari.

Il Consiglio superiore esprime altresì pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti e su tutte le iniziative legislative o regolamentari predisposte dal Governo e concernenti il Corpo della guardia di finanza in materia di ordinamento, reclutamento, stato e avanzamento, trattamento economico, disciplina e trasferimenti dei militari; istituzione o soppressione di reparti; costruzione di alloggi per i militari; costituzione di circoli militari; attività educativa e di istruzione, assistenziale e ricreativa e di promozione sociale; costituzione di biblioteche; compiti, funzionamento e gestione degli enti di previdenza e di assistenza per i militari del Corpo, i cui organi di rappresentanza e di controllo sono tutti elettivi.

Il Consiglio superiore della guardia di finanza è presieduto dal Ministro delle finanze, o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per le finanze ed è composto dai seguenti membri:

- un generale di divisione o di brigata;
- sei ufficiali superiori;
- dodici ufficiali inferiori;
- diciotto appartenenti al ruolo degli ispettori;
- trenta sottufficiali;
- cinquanta militari di truppa.

I membri militari del Consiglio superiore sono eletti con scrutinio segreto (in modo decentrato nelle rispettive sedi di servizio) e durano in carica due anni; alla scadenza del biennio possono essere rieletti. Essi debbono essere messi nelle condizioni effettive di poter esplicare il loro mandato e durante l'incarico non possono essere trasferiti.

Il Consiglio tiene le sue sedute presso il Ministero delle finanze e decide a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Esso è convocato almeno quattro volte l'anno d'iniziativa della presidenza o a richiesta di un quinto dei suoi componenti.

È istituito presso il Consiglio superiore un ufficio di segreteria, composto da un colonnello, segretario, e da ufficiali, sottufficiali e militari di truppa nel numero sufficiente al suo pieno funzionamento.

L'ufficio di segreteria è ripartito nelle sezioni: ufficiali, ispettori, sottufficiali, truppa, varie, a cui sono preposti tenenti colonnelli o maggiori.

Sull'assegnazione degli ufficiali all'ufficio di segreteria decide il Consiglio superiore, a maggioranza assoluta.

Con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio superiore della guardia di finanza, sarà emanato il regolamento interno relativo agli organici del personale, alla ripartizione delle competenze tra le varie sezioni ed a tutto ciò che concerne comunque l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio stesso.

Il Consiglio superiore della guardia di finanza può inoltrare pareri e proposte al Governo ed alle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato e chiedere udienza nelle materie interessanti il Corpo o il personale.

Alle sedute del Consiglio possono intervenire, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, anche parlamentari della Camera e del Senato, nonchè funzionari dello Stato per fornire indicazioni o delucidazioni su argomenti interessanti la Guardia di finanza.

TITOLO II RECLUTAMENTO

Art. 20.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza sono reclutati con il grado di tenente, previo compimento con esito favorevole dei prescritti corsi:

1) tra i giovani forniti di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, eco-

nomia politica, economia e commercio, economia aziendale, scienze economiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze economiche e bancarie, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche, scienze matematiche e fisiche, i quali non abbiano superato il 28° anno di età e posseggano i requisiti prescritti per l'arruolamento nella Guardia di finanza.

Tale limite di età è elevato di due anni per gli appartenenti alla Guardia di finanza forniti di uno dei diplomi di laurea suindicati;

2) tra i sottoispettori della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo che, alla data del 30 settembre dell'anno in cui è bandito il concorso, abbiano compiuto un anno di servizio effettivo, non abbiano superato il 30° anno di età e siano ritenuti meritevoli di assolvere le funzioni di ufficiali della Guardia di finanza.

I corsi dell'Accademia, la cui ammissione ha luogo mediante concorso per esami, sono così distinti:

corso della durata di diciotto mesi, di cui nove da allievo ufficiale e nove da ufficiale, per gli aspiranti indicati al punto 1);

corso della durata di due anni, di cui uno da allievo ufficiale ed uno da ufficiale, per gli aspiranti indicati al punto 2).

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio superiore della guardia di finanza, saranno stabilite le norme di svolgimento dei concorsi e dei corsi e saranno determinati i relativi programmi.

Art. 21.

Gli ispettori in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza sono reclutati, con il grado di sottoispettore, previo com-

pimento con esito favorevole dei prescritti corsi:

1) tra i giovani, anche se già alle armi, forniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano compiuto il 18° e non superato il 28° anno di età e posseggano gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella Guardia di finanza.

Il diploma di ragioniere-perito commerciale costituisce titolo preferenziale per la formazione della graduatoria di ammissione al corso.

Il limite di età è elevato di due anni per i militari appartenenti alle forze di polizia;

2) tra i sottufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza che non abbiano compiuto il 30° anno di età, continuo non meno di tre anni di servizio da sottufficiali, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e siano ritenuti meritevoli di assolvere le funzioni di ispettore.

I corsi, la cui ammissione ha luogo mediante concorso per esami e per titoli, sono svolti presso l'accademia del Corpo della guardia di finanza ed hanno durata biennale.

Al termine del corso biennale i sottoispettori svolgono un corso di applicazione di sei mesi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio superiore della guardia di finanza, saranno stabilite le norme di svolgimento dei concorsi e dei corsi e saranno determinati i relativi programmi.

Art. 22.

I sottufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza sono reclutati con il grado di vicebrigadiere, previo compimento con esito favorevole dei prescritti corsi:

1) tra i giovani, anche se alle armi, forniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado, che abbiano compiuto il 18°

anno e non superato il 28° anno di età, e posseggano gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella Guardia di finanza.

Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado costituisce titolo preferenziale per la formazione della graduatoria di ammissione al corso.

Il limite di età è elevato di due anni per i militari delle altre Forze armate;

2) tra gli appuntati in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il 40° anno di età, continuo non meno di due anni di anzianità nel grado e siano ritenuti meritevoli di svolgere le funzioni di sottufficiale.

I corsi, la cui ammissione ha luogo mediante concorso per esami e per titoli, sono così distinti:

corso biennale per gli aspiranti indicati al punto 1);

corso di nove mesi per gli aspiranti indicati al punto 2).

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio superiore della guardia di finanza, saranno stabilite le norme di svolgimento dei concorsi e dei corsi e saranno determinati i relativi programmi.

Art. 23.

Per l'assolvimento dei compiti di guardia di costiera e di altri compiti non operativi di natura tributaria o finanziaria possono essere reclutati finanzieri ausiliari tra i giovani che devono ancora assolvere gli obblighi di leva.

Con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabiliti il contingente annuale e le modalità di concorso dei giovani che chiedono di assolvere gli obblighi di leva nella Guardia di finanza.

Art. 24.

Nell'insegnamento presso gli istituti di istruzione e le scuole della Guardia di finanza deve essere data primaria importanza alle materie giuridico-economiche e tecnico-professionali, sviluppando la preparazione culturale e la formazione professionale degli allievi. Particolare cura deve essere dedicata all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri dei cittadini, dando impulso alla conoscenza critica, al senso di responsabilità e di lealtà ed alla capacità di iniziativa individuale.

Gli insegnanti degli istituti e delle scuole della Guardia di finanza per le materie di cultura generale e di istruzione professionale sono nominati dal Ministro delle finanze secondo l'ordine di una graduatoria di merito e di anzianità ripartita per materie di insegnamento che il Ministro stesso prepara su domanda di docenti universitari e di docenti di ruolo della scuola secondaria superiore. Per le materie di carattere militare e tecnico-professionali possono essere ammessi all'insegnamento anche magistrati, funzionari statali e ufficiali della Guardia di finanza e di altre Forze armate.

Il Ministro delle finanze presenterà una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dagli istituti d'istruzione e dalle scuole e sui risultati ottenuti.

Gli ufficiali del Corpo, soprattutto quelli dei comandi territoriali, devono essere distretti il meno possibile dai compiti istituzionali per incarichi di insegnamento.

Art. 25.

Ai fini economici e gerarchici sono stabilite le seguenti equiparazioni parametriche e di grado:

- sottoispettore - sottotenente;
- viceispettore - tenente;
- ispettore - capitano;
- ispettore capo - maggiore;
- ispettore superiore - tenente colonnello.

Art. 26.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per la promozione a capitano ed a tenente colonnello, a scelta negli altri casi.

Nella previsione dello sviluppo di carriera degli ufficiali bisogna assicurare una progressione normale di carriera a tutti i meritevoli, fissando in sedici anni la permanenza nei gradi di ufficiale inferiore e in quindici anni nei gradi di ufficiale superiore, dei quali dieci nel grado di maggiore e di tenente colonnello.

Ai fini economici, l'accesso al trattamento economico dirigenziale ha luogo con la promozione al grado di tenente colonnello.

Art. 27.

L'avanzamento al grado di ispettore capo ha luogo a scelta, negli altri casi ha luogo ad anzianità.

Per la promozione al grado superiore sono fissati i seguenti periodi minimi di permanenza:

sottoispettore	anni 3
viceispettore	» 7
ispettore	» 8
ispettore capo	» 6

Art. 28.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente del personale della Guardia di finanza sono così fissati:

ufficiali

generale di divisione	anni 62
generale di brigata	» 61
colonnello	» 60
tenente colonnello	» 59
maggiore	» 58
capitano	» 57
tenente	» 56

ispettori

ispettore superiore	anni 60
ispettore capo	» 58
ispettore	» 57
viceispettore	» 56
sottoispettore	» 56

sottufficiali e militari di truppa

marescialli	anni 58
brigadieri e vicebrigadieri . .	» 56
appuntati e finanzieri . . .	» 55

TITOLO III

ORGANICI

Art. 29.

I ruoli organici del personale del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti nel numero sottoindicato:

ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo . n.	1.650
ruolo degli ispettori »	3.000
ruolo dei sottufficiali in servizio permanente »	18.000
ruolo dei graduati e militari di truppa »	38.000

La ripartizione numerica nei vari gradi del personale dei suindicati ruoli è stabilita in conformità delle unite tabelle costituenti gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3.

Annualmente possono essere mantenuti 120 ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, la cui durata è fissata in venti mesi complessivi.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Per ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge, il Ministro del-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le finanze è autorizzato a bandire i seguenti concorsi straordinari per il reclutamento di:

trenta tenenti da trarsi dagli ufficiali di complemento del Corpo che superino un corso di applicazione di durata annuale presso l'Accademia, con il grado di sottotenente;

quindici sottotenenti da trarsi dai marescialli del Corpo con le modalità stabilite dalla legge 29 maggio 1967, n. 371;

duecento sottoispettori da trarsi:

per due terzi dagli ufficiali di complemento del Corpo e dai giovani, anche se alle armi, muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che superino apposito corso di nove mesi presso l'Accademia del Corpo;

per un terzo dai marescialli in servizio permanente del Corpo che abbiano fatto parte per almeno due anni di un nucleo di polizia tributaria o di reparti con compiti di polizia tributaria o di volante e superino il corso sopraindicato.

I limiti di età per la partecipazione ai suddetti concorsi sono elevati di quattro anni.

Art. 31.

Per ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge, il comandante generale della Guardia di finanza è autorizzato a bandire i seguenti concorsi straordinari per il reclutamento di:

trecento vicebrigadieri da trarsi:

per tre quinti dai giovani, anche se alle armi, forniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado che superino apposito corso di nove mesi. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado costituisce titolo preferenziale per l'ammissione al corso;

per due quinti dagli appuntati in servizio nel Corpo che non abbiano superato il 50° anno di età e superino apposito corso di cinque mesi;

novecento finanziari da trarsi:

per un terzo dai giovani, anche se alle armi, forniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado o di titolo equipollente di specializzazione;

per un terzo dai giovani, anche se alle armi, forniti di un titolo di specializzazione in stenografia, dattilografia, meccanografia, contabilità aziendale e simili, ovvero di una delle seguenti specializzazioni: cineoperatore, elettricista, marconista, radiotelegrafista, radiotelescrivente, radiomontatore, perito radiotecnico, meccanico radar, motorista, o altro titolo di specializzazione rilasciato da enti pubblici o da consorzi provinciali di istruzione tecnica o da istituti professionali o anche da autorità militari per coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare;

per un terzo dai giovani che abbiano adempiuto gli obblighi di leva.

Il limite di età per la partecipazione ai suddetti concorsi è stabilito in trenta anni e la durata del corso allievi finanziari è ridotta di tre mesi.

Art. 32.

Per ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge, il Ministro delle finanze è autorizzato a ridurre la durata dei corsi di applicazione dell'Accademia della guardia di finanza, del corso allievi sottufficiali e del corso allievi finanziari in relazione all'esigenza di colmare le eventuali deficienze di organico determinate dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare ed a pubblicare in testo unico le disposizioni relative all'ordinamento, al reclutamento ed all'avanzamento della Guardia di finanza o quelle che direttamente o indirettamente vi siano connesse o vi abbiano apportato modificazioni.

Il suddetto testo unico sarà emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore della guardia di finanza.

Art. 34.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 1.000 miliardi in 10 anni a partire dal 1979.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con apposita norma della legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvederà a quantificare la spesa per gli anni finanziari successivi al 1979, entro il limite massimo determinato dal primo comma del presente articolo.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salve le diverse decorrenze fissate nelle alleghe tabelle per l'attuazione dei ruoli organici.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 1

ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

G R A D O	O R G A N I C I									
	Attuali	1-1-1979	1-1-1980	1-1-1981	1-1-1982	1-1-1983	1-1-1984	1-1-1985	Incremento complessivo	
Generale di divisione	4	1	5	—	5	—	5	—	5	1
Generale di brigata	13	1	14	1	16	1	17	1	19	7
Colonnello	43	3	46	4	54	4	58	4	66	27
Tenente colonnello	228	7	235	8	250	10	260	10	280	62
Maggiore	120	3	123	3	126	4	133	4	141	25
Capitano	430	10	440	10	450	20	480	20	520	110
Tenente	415	20	435	25	480	25	505	25	555	165
	1.253	45	1.298	51	1.394	64	1.458	64	1.586	+ 397

ALLEGATO N. 2

ORGANICI DEGLI ISPETTORI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DELLA GUARDIA DI FINANZA

[illegible]

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 3

ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA (IN SERVIZIO PERMANENTE) DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	ORGANICI																		
	Attuali		1-1-1979	1-1-1980	1-1-1981	1-1-1982	1-1-1983	1-1-1984	1-1-1985	Incre- menti									
	(a)	(b)																	
	Totali																		
SOTTUFFICIALI																			
	1.970	25	1.995	25	2.020	30	2.050	50	2.100	100	2.200	100	2.300	100	2.400	100	2.500	+	505
	2.128	28	2.156	94	2.250	110	2.360	110	2.470	120	2.590	130	2.720	140	2.860	140	3.000	+	844
	2.124	28	2.152	148	2.300	200	2.500	200	2.700	200	2.900	200	3.100	200	3.300	200	3.500	+	1.348
	5.728	—	5.728	33	5.761	239	6.000	400	6.400	500	6.900	600	7.500	700	8.200	800	9.000	+	3.272
MILITARI DI TRUPPA	11.950	81	12.031	300	12.331	579	12.910	760	13.670	920	14.590	1.030	15.620	1.140	16.760	1.240	18.000	+	5.969
	31.370	30	31.400	900	32.300	900	33.200	900	34.100	900	35.000	1.000	36.000	1.000	37.000	1.000	38.000	+	6.600

(a) Legge 28 luglio 1971, n. 546.

(b) Legge 30 aprile 1976, n. 159.

ALLEGATO N. 4

SERVIZIO DI GUARDIA COSTIERA

SEDI DEI COMANDI DI SETTORE NAVALE:

Ventimiglia, Savona, Genova, La Spezia, Livorno, Piombino, Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Salerno, Paola, Reggio Calabria, Porto Torres, Cagliari, Olbia, Messina, Palermo, Mazara del Vallo, Marina di Ragusa, Catania, Catanzaro Lido, Taranto, Brindisi, Bari, Manfredonia, Pescara, Ancona, Marina di Ravenna, Rimini Venezia, Trieste.

SEDI DI STAZIONE NAVALE:

Imperia, Albenga, Portofino, Sestri Levante, Viareggio, Portoferraio, Marina di Grosseto, Orbetello, Lido di Ostia, Anzio, Terracina, Ponza, Formia, Pozzuoli, Forio d'Ischia, Procida, Torre del Greco, Capri, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Amalfi, Agropoli, Sapri, Cetraro, Amantea, S. Eufemia-Lamezia, Tropea Gioia Tauro, Villa S. Giovanni, Metito di Porto Salvo, Locri, Punta Stilo, Capo Rizzuto, Crotone, Cirò Marina, Trebisacce, Lido di Metaponto, Gallipoli, S. Maria di Leuca, Otranto, Monopoli, Molfetta, Barletta, Vieste, Termoli, Vasto, Ortona, Roseto degli Abruzzi, S. Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Senigallia, Pesaro, Cesenatico, Comacchio, Chioggia, Isole Lido, Caorle, Grado, Duino, Muggia, Milazzo, Cefalù, Termini Imerese, Castellammare del Golfo, Trapani, Marsala, Sciacca-Capo S. Marco, Porto Empedocle, Licata, Gela, Pozzallo, Pantelleria, Capo Passero, Marina di Noto, Augusta, Taormina, S. Teresa di Gallura, Isola Rossa Castelsardo, Argentiera, Alghero, Bosa Marina, Marina di Oristano, Portoscuso, Portixeddu, Carloforte, Calasetta, Capo Teulada, Pula, Capo Carbonara, Muravera, Arbatax, Cala Gonone, Marina di Orosei, Caletta di Siniscola, Golfo Aranci, Isola di Caprera, Palau, Lampedusa.

ALLEGATO N. 5

MEZZI DI CUI DOTARE I REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA: RIPARTIZIONE TIPO
(salvo diverse esigenze operative e le dotazioni esistenti)

Per ogni Comando di SEZIONE AEREA:

almeno n. 4 Elicotteri, abilitati anche al servizio sul mare.

Per ogni Comando di SETTORE NAVALE (oltre ai mezzi terrestri per la vigilanza lungo gli arenili):

- n. 1 Motovedetta d'altura per il Soccorso « ogni tempo »;
- n. 1 Aliscafo-Guardacoste d'altura;
- n. 6 Guardacoste d'altura « pesanti »;
- n. 6 Guardacoste d'altura « medi »;
- n. 5 Motovedette;
- n. 5 Motoscafi d'alto mare;
- n. 8 Pilotine (controllo nel Porto);
- n. 10 Gommoni-fuoribordo (per le pattuglie di salvamento balneare).

Per ogni Comando di STAZIONE NAVALE (oltre ai mezzi terrestri per la vigilanza lungo gli arenili)

- n. 2 Guardacoste « medi »;
- n. 4 Motovedette;
- n. 6 Motoscafi d'alto mare;
- n. 3 Pilotine;
- n. 8 Gommoni-fuoribordo (per le pattuglie di salvamento balneare).

Per ogni Comando di NUCLEO REGIONALE DI P.T.:

- n. 10 Autoradio da inseguimento (Tipo Alfa Romeo « Alfetta 2000 »);
- n. 10 Autoradio-civetta (Tipo Fiat « 127 »).

Per ogni Comando di NUCLEO PROVINCIALE DI P.T.:

- n. 4 Autoradio da inseguimento (Tipo Alfa Romeo « Alfetta 2000 »);
- n. 4 Autoradio-civetta (Tipo Fiat « 127 »).

Per ogni Comando di NUCLEO DISTRETTUALE DI P.T.:

- n. 4 Autoradio da inseguimento (Tipo Alfa Romeo « Giulietta 1600 »);
- n. 2 Autoradio-civetta (Tipo Fiat « 127 »).

Per ogni Comando di NUCLEO LOCALE DI P.T.:

- n. 2 Autoradio da inseguimento (Tipo Alfa Romeo « Giulietta 1600 »);
- n. 2 Autoradio-civetta (Tipo Fiat « 127 »).

Per tutti i reparti della Guardia di finanza si procederà alla dotazione di altri automezzi e motomezzi secondo le necessità di servizio unitamente ad idonee ulteriori attrezzature nel settore del casermaggio, delle telecomunicazioni e dei sussidi tecnologici in genere (calcolatori elettronici, telescriventi, ecc.).

